

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1363</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme relative alla composizione e all'elezione degli organi di governo degli atenei

*Presentata il 17 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conclusione della XIII legislatura ha impedito l'approvazione da parte del Parlamento dell'articolo 3 dell'atto Camera n. 5980 che conteneva norme a salvaguardia dell'autonomia statutaria degli atenei, sostanzialmente annullata dalle sentenze della massime istanze della giustizia amministrativa.

In seguito a queste sentenze sono già state messe in crisi le università di Milano, Palermo, Parma, Perugia e Roma «La Sapienza», mentre è stato ora presentato il quarto (*sic!*) ricorso contro lo statuto dell'università di Palermo. Anche tutti gli altri atenei rischiano di essere «devastati» da altre sentenze.

Questa preoccupazione è stata espressa il 21 febbraio 2001 anche dalla Conferenza dei rettori che «ritiene non più dilazionabile l'approvazione di norme di legge che consolidino l'autonomia delle Università, in particolare per quanto riguarda le norme relative alla composizione e all'ele-

zione degli organi di governo degli Atenei».

Tenendo conto che tutte le forze politiche avevano dichiarato il proprio accordo con le norme salva-statuti contenute nel citato articolo 3 dell'atto Camera n. 5980 e che la situazione delle università è drammatica, è necessario approvare con urgenza un provvedimento legislativo a salvaguardia degli atenei.

Rispetto a quanto era previsto nel citato articolo 3, è ora essenziale prevedere una norma riguardante l'elettorato attivo degli studenti e del personale tecnico-amministrativo senza la quale, dopo la sentenza recentissima del Consiglio di Stato, gli statuti di tutti gli atenei rimarrebbero sotto «la spada di Damocle» dei ricorsi amministrativi. Infatti, è stata dichiarata illegittima la partecipazione — prevista per tutti gli atenei — all'elettorato attivo, in qualsiasi misura e per qualsiasi carica, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche, esclusa quella di rettore.

2. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.

3. Alla lettera *d)* del comma 4, dell'articolo 16, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono aggiunte le seguenti parole: « nelle medesime norme non è compresa, ai soli fini dell'elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, comprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti; ».

4. Sono fatte salve le norme degli statuti già approvati dagli atenei alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi a quanto previsto dalla medesima ed, in particolare, recanti il riconoscimento a tutti i ricercatori del diritto a partecipare agli organi accademici e del diritto all'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche.

